



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 16 – 13 OTTOBRE 2023

Udienza del 09 Ottobre 2023

11.23.24 RICORSO proposto dal tesserato S. D. nei confronti del Consiglio Federale, avverso la delibera n. 111/2023 del 27.07.2023

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

all'udienza del 09 ottobre 2023 si è riunito per la discussione del ricorso in epigrafe indicato. Risultavano collegati in modalità videoconferenza il ricorrente sig. S. D. ed il legale del medesimo Avv. Marco Bigoni, il quale si riportava al ricorso ed alle conclusioni ivi formulate, rilevando peraltro che il giorno successivo all'udienza – 10 ottobre 2023 – si sarebbe discusso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport il ricorso promosso dallo stesso sig. S. D. avverso la decisione con la quale la Corte Federale Fipav – confermando la statuizione di questo Tribunale – aveva rigettato l'impugnativa proposta avverso una serie di atti, tra i quali il provvedimento di penalizzazione oggetto anche del presente procedimento.

Terminata la discussione, il Tribunale si ritirava in camera di Consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo, indicando in dieci giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il ricorrente, premessa la propria qualifica di arbitro, ha inteso impugnare la delibera n. 111/2023 con la quale il Consiglio Federale, ratificando la valutazione di fine stagione 2022/23 assunta dalla Commissione Ruolo B ed approvata dal Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di Gara, ha approvato gli organici degli Ufficiali di Gara di Categoria Nazionale (arbitri di Ruolo A, Ruolo B e Delegati Arbitrali) per la stagione 2023-24 come da elenchi allegati al verbale della delibera. Ciò in quanto, facendo propria la valutazione tecnica sottoposta alla propria approvazione, il Consiglio Federale ha sancito *“l'illegittima doppia retrocessione del Sig. S. D. dal gruppo meritocratico 2 al gruppo senza scopi di carriera IP”*.

Assume il ricorrente che la valutazione presupposta alla delibera, stilata dalla Commissione



Ruolo B ed approvata dal Responsabile del Settore Ufficiali di Gara, ha formato oggetto di precedente impugnazione e che il relativo ricorso – a seguito delle sentenze di rigetto rese dal Tribunale Federale (C.U. n. 82/2023) e dalla Corte di Appello Federale (C.U. n. 1/23) – sarebbe tuttora pendente dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

In sostanza la delibera del Consiglio Federale sarebbe viziata perché condizionata ed inficiata dall'errata valutazione tecnica presupposta, nonché dall'ingiusta - ed anch'essa errata - penalizzazione comminata in danno del ricorrente, il quale ha dunque deciso di adire questo Tribunale per tutelare *“una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, rappresentata, nel caso specifico, dalla richiesta di annullamento di una delibera del Consiglio Federale inerente i Ruoli Nazionale Ufficiali di Gara in ambito Indoor Stagione 2023/2024 nei quali l'odierno ricorrente risulterebbe inserito nel gruppo IP del Ruolo B in conseguenza dell'errata valutazione stilata dalla Commissione Arbitri Ruolo B ed approvata dal Responsabile Nazionale”*.

Sulle premesse che precedono il sig. S. D. ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera impugnata – nella parte ovviamente che attiene alla posizione personale del ricorrente – *“con conseguente ordine alla Commissione Arbitri Ruolo B ed al Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di Gara di inserire il tesserato S. D. nell'elenco Arbitri di Ruolo B, gruppo 2, per l'attività Indoor nella stagione 2023/2024”*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento, ritiene questo Tribunale che il ricorso non sia fondato e debba pertanto essere respinto.

Il provvedimento oggetto di impugnativa – e cioè la delibera con la quale il Consiglio Federale ha ratificato le valutazioni tecniche sugli arbitri operate dalla Commissione Ruolo B ed approvate dal Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di Gara – deve infatti ritenersi atto intrinseco alla funzione discrezionale riservata all'organo che l'ha promulgato e come tale non può formare oggetto di censura e caducazione da parte del Tribunale.

Va peraltro evidenziato che le censure formali mosse dal ricorrente non attengono in alcun modo alla forma ed alla regolarità del provvedimento impugnato, quanto piuttosto a presunte e non accertate irregolarità riscontrabili – a detta del ricorrente -. negli atti presupposti alla delibera.

Una volta verificato ed accertato che la delibera de qua sia stata emessa dall'organo competente ad emetterla e nel rispetto delle norme procedurali che ne regolano la formazione e l'emissione, al Tribunale non è dato censurarne i contenuti laddove gli stessi siano manifestazione



dell'attività tecnico-amministrativa – ed in ogni caso discrezionale – che i regolamenti federali demandano a quell'organo, nel caso di specie al Consiglio Federale.

Quanto agli atti presupposti, quali la valutazione della Commissione Arbitri e le conseguenti determinazioni del Responsabile Nazionale Ufficiale di Gara, si ribadisce che trattasi di atti interni, diretti e finalizzati all'espletamento di attività amministrative interne, che il Tribunale non ha il potere di censurare e men che mai di rimuovere, tanto più se utilizzati per gli scopi per i quali sono previsti e posti in essere. Tali atti comunque non sono oggetto di formale impugnazione in questa sede e per tale motivo – oltre che per i loro contenuti discrezionali e per le finalità interne a cui rispondono – non potrebbero essere comunque modificati e/o posti nel nulla da questo Tribunale, neanche in via meramente incidentale.

Il ricorso pertanto si rivela inammissibile, manifestamente infondato e

P.Q.M.

Il Tribunale respinge il ricorso

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 Ottobre 2023

